

RACCOMANDATA A.R.

Gent.mo Signor Amministratore

.....
.....
.....

Il sottoscritto _____
condomino/inquilino di un appartamento sito nel condominio di Via _____
_____ n. _____

FA PRESENTE:

- di essere in possesso dell’Autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore di “Classe A” n. _____, (così come modificato dal Decreto 21 luglio 2005 - Modifiche all’allegato 26 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, concernente l’adeguamento della normativa tecnica relativa all’esercizio della attività radioamatoriale che ha unificato le patenti di tipo A e B) rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato Territoriale per la LOMBARDIA in data _____, con nominativo internazionale di identificazione _____ e abilitazione a operare dalla propria abitazione;
- che l’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore, ivi compreso il diritto all’installazione delle antenne necessarie a tale esercizio, sono disciplinate dalla Legge 6 maggio 1940 n. 554 (art. 1), nonché dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (artt. 232 e 397) e D. Lgs 01/08/2003 n. 259 Art. 91-209 ed all. n. 1/17; e Decreto 21 luglio 2005.

Pertanto, con la presente

INFORMA

codesto Condominio, e per esso il suo Amministratore, che provvederà all’installazione di antenne necessarie all’esercizio di stazione di radioamatore, in ciò confortato dalla previsione normativa, di cui all’art. 1102 del Codice Civile.

Resta inteso che la stessa installazione non dovrà arrecare danni alle cose comuni, né limitazioni agli altri diritti. Quale socio A.R.I. – Ente Morale Associazione Radioamatori Italiani, con sede legale in Milano – Via Scarlatti 31, posso usufruire di polizza assicurativa per danni a terzi e/o a cose di terzi, con massimale di Euro 1.000.000,00.

Distinti saluti

Data _____

Firma _____

Allegati in copia:

- a) Stralcio D. Lgs. 01/08/2003 n. 259 Art. 91 e 209, ed Allegato 1 art. 17 comma 1 e 2;
- b) Legge 6 maggio 1940 n. 554; D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 232 e 397;
- c) Stralcio decreto unificazione patenti: Decreto 21 luglio 2005;
- d) Autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore;
- e) Stralcio Polizza assicurativa.

DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259

Codice delle comunicazioni elettroniche.

(GU n. 214 del 15-9-2003 - Suppl. Ordinario n.150) - Testo in vigore dal 16-9-2003

.... omissis

Art. 91

Limitazioni legali della proprietà

1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.
6. L'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.

.... omissis

Art. 209

Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica.

- 1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.**
2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi.
3. Si applicano all'installazione delle antenne l'articolo 91, nonché il settimo comma dell'articolo 92.
4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero.
5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato è necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui è dovuta un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria.

.... omissis

Allegato n. 1

Art. 17

Installazione di antenne

1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 209 del Codice nonché le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica.
2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.

.... omissis

Legge 6 maggio 1940 n. 554

Disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche

Art. 1

1. I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla installazione, nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi, salvo quanto è disposto negli artt. 2 e 3.

Art. 2

1. Le installazioni di cui all'articolo precedente debbono essere eseguite in conformità delle norme contenute nell'art. 78 del R.D. 3 agosto 1924, n. 2295.
2. Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi.

Art. 3

1. Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione ancorché ciò importi la rimozione o il diverso collocamento dell'aereo, né per questo deve alcuna indennità all'utente dell'aereo stesso.
2. Egli dovrà in tal caso avvertire preventivamente il detto utente, al quale spetterà di provvedere a propria cura e spese alla rimozione o al diverso collocamento dell'aereo.

Art. 4

(abrogato)

Art. 5

1. Coloro che non intendono più servirsi dell'aereo esterno sia per la rinuncia alle radioaudizioni, sia per cambiamento di dimora o per altra causa, devono nel contempo provvedere a propria cura e spese alla rimozione dell'aereo e, ove occorra, alle conseguenti riparazioni della proprietà.
2. La rimozione anzidetta non sarà necessaria quando l'aereo venga utilizzato da altro utente.

Art. 6-10

(abrogati)

Art. 11

1. Le contestazioni derivanti dall'installazione di aerei esterni ai sensi dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 2, sono decise, su ricorso degli interessati, con provvedimento definitivo del Ministero delle comunicazioni.
2. All'autorità giudiziaria spetta di decidere in merito alle controversie relative all'applicazione del secondo comma dell'art. 2 e di stabilire la indennità da corrispondersi al proprietario, quando sia dovuta in base all'accertamento dell'effettiva limitazione del libero uso della proprietà e di danno alla proprietà stessa.

D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni."

.... omissis

Art. 232 - Limitazioni legali

Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonchè al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.

I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.

Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.

.... omissis

397 - Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione.

I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso.

Le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.

Si applicano all'installazione delle antenne l'art. 232, nonchè, il secondo comma dell'art. 237.

Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate con decreto del Ministro per le poste e telecomunicazioni.

Il regolamento può prevedere i casi in cui le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in favore dei concessionari dei servizi radioelettrici ad uso privato. In tale ipotesi è dovuta al proprietario un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria.

Decreto 21 luglio 2005

Modifiche all'allegato 26 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, concernente l'adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio della attività radioamatoriale
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24-8-2005)

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

.... omissis

Visto l'art. 220, comma 2, lettera a), del codice delle comunicazioni elettroniche che conferisce al Ministero delle comunicazioni il potere di apportare, con proprio decreto, modifiche, fra l'altro, all'allegato 26 dianzi citato;

Decreta:

Art. 1 Patente.

1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02 citata nelle premesse.
2. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B di cui allegato 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche" vengono unificate nell'unica patente di classe A.

Art. 2 Esami

1. In conformità di quanto previsto della raccomandazione CEPT T/R 61-02 gli esami per il conseguimento della patente di classe A consistono in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di cui al sub allegato D dell'allegato 26 al codice, da eseguirsi mediante quiz a risposta multipla.

Art. 3 Nominativo

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto i radioamatori in possesso delle autorizzazioni generali di classe A e B di cui all'allegato 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, conservano i rispettivi nominativi fatta salva la possibilità per i titolari delle autorizzazioni di classe B di chiedere al competente organo centrale del Ministero delle comunicazioni il cambio del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2005

Il Ministro: Landolfi

Polizza n° 515385
Responsabilità Civile
Nuovi Massimali modificati il 18/01/2007
Sono state ridiscusse le polizze a cui sono stati apportati i seguenti aggiornamenti:

1.000.000,00 euro per ogni sinistro ma con il limite di:
1.000.000,00 euro per ogni persona lesa e di 1.000.000,00 euro per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

La garanzia assicurativa si intende estesa agli associati ARI che prestano la loro opera di volontariato per la Protezione Civile e che confluiscono nell'ARI-RE che risulta quindi assicurato aggiunto e, come precisato nell'appendice n°20, sono identificabili tramite le comunicazioni dell'assicurato in merito alla loro copertura su polizza infortuni n°723790 in essere con l'ARI-RE.

--- *** --- *** ---

Polizza n° 515385

Polizza assicurativa per danni provocati a terzi dalle antenne

La prima polizza contratta con la "Milano Assicurazioni" (n° 515385) è quella relativa alla Responsabilità civile verso terzi, derivante all'Assicurato (A.R.I.), nella qualità di "esercitante un'Associazione di radioamatori, da fatto degli Associati, quali proprietari di antenne in genere e loro accessori, comprese le antenne relative ai ponti ripetitori in automatico".

Per eliminare qualsiasi dubbio sulla interpretazione di tali condizioni, va subito chiarito che la copertura assicurativa è relativa a quei danni che vengono provocati "ai terzi", con la ovvia esclusione di danni a cose proprie.

Non appaia pleonastico quanto su detto, ma certe richieste di risarcimento pervenuteci impongono tale precisazione.

Stipulata nel 1990, tale polizza prevedeva i seguenti massimali: lire 500.000.000 per ogni sinistro, ma col limite di lire 300.000.000 per ogni persona e di lire 300.000.000 per danni a cose, anche se appartenenti a più persone.

Tali massimali, con appendice n° 5, in data 20 ottobre 1994, furono portati, rispettivamente, a: 1 miliardo, 600 milioni e 600 milioni. Questi massimali sono tuttora in vigore.

Non appare superfluo, per completezza di informazione, riportare anche le appendici, in seguito poste in essere, e che, indubbiamente, hanno la loro valenza, in quanto hanno esteso la copertura assicurativa, estensione che è bene conoscere.

L'allegato 1, integrativo della polizza stessa, contempla le "condizioni particolari", qui di seguito riportate:

Allegato 1

Condizioni particolari

- 1) La garanzia assicurativa si estende alla manutenzione delle antenne effettuata dai proprietari ed alla committenza a terzi delle operazioni di installazione e manutenzione delle antenne medesime.
- 2) Si intendono compresi i danni ai fabbricati non di proprietà degli associati e, in caso di condominio, s'intende esclusa la quota millesimale di proprietà dell'associato stesso.
- 3) Si prende atto che, unicamente per le antenne relative ai ponti radio ripetitori in automatico, vale la seguente clausola: "a parziale deroga dell'art. 17) lett. a) delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio, delle cose dell'Assicurato o da lui detenute, purché non derivati da lavori eseguiti presso terzi. Nel caso però di esistenza, in nome e per conto dell'Assicurato, di valida ed operante polizza Incendio con estensione alla garanzia ricorso terzi, la predetta estensione di garanzia sarà operante per la parte di danno eventualmente eccedente il massimale assicurato con la polizza Incendio. La presente estensione di garanzia s'intende prestata con il massimo risarcimento di L. 300.000.000, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo."
- 4) Le parti Contraenti si danno reciprocamente atto che la presente polizza, pur essendo stata stipulata per una durata poliennale, potrà essere rescissa ad ogni scadenza annuale, mediante preavviso da inviarsi con lettera raccomandata dall'una all'altra Parte almeno tre mesi prima della scadenza del premio. Resta tuttavia inteso che quando sia l'Assicurato a valersi di tale facoltà egli sarà tenuto a rimborsare alla Società, nella

misura e con le modalità previste dalle Norme che regolano l'assicurazione, gli sconti goduti in funzione della durata poliennale della polizza oltre il pagamento dei premi scaduti ed eventualmente rimasti insoddisfatti.

5) A parziale deroga dell'art. 3) delle Norme che regolano l'assicurazione si conviene che il termine di rispetto ivi previsto in 15 giorni sia elevato a 30 giorni.

L'Appendice n. 2, del 18 aprile 1994, include nella garanzia anche le antenne poste nelle dimore saltuarie, nonché le antenne poste su campers e roulotte.

L'Appendice n. 4, a maggior precisazione dell'art. 1 delle condizioni particolari di cui sopra, chiarisce, particolare estremamente importante, che la garanzia assicurativa si intende operante anche per le antenne installate direttamente dai radioamatori.

Molto spesso, e legittimamente, si verifica il caso che, in presenza di "eventi eccezionali" (trombe d'aria, fortunali, burrasche, ecc.) la Compagnia non intenda ritenere operativa la polizza. La legge infatti lo prevede (art. 1912 del Codice Civile).

Purtuttavia, e di questo bisogna rendere merito all'Assicuratore, siamo riusciti a "strappare" una ulteriore concessione, così come da appendice n° 9, qui di seguito riportata.

Motivo dell'appendice

Con la presente si intendono apportate alla suindicata polizza le sottoelencate modifiche:

1) Precisazione - Con decorrenza dalle ore 24 del 14 febbraio 1996, si precisa che la garanzia assicurativa si intende operante anche per le antenne installate presso la sede della Società sita in Milano - Via Scarlatti 31.

2) Estensione - Con decorrenza dalle ore "24 del 23 settembre 1996", si prende atto che la garanzia assicurativa copre anche i danni dovuti a caduta di antenne per vento con velocità fino ad 88 km/h (vento forza 9 - burrasca forte - scala Beaufort), purchè l'Assicurato sia in regola con le Leggi vigenti in materia.

Per l'eventuale liquidazione del sinistro, l'Assicurato dovrà esibire la documentazione che il liquidatore e/o il perito richiederanno.

A maggior chiarimento di quanto previsto dalla scala Beaufort, si riporta il testo relativo ai gradi 8, 9 e 10.

8 - Burrasca · Velocità vento 30/40 nodi - 62/74 km/h. Mare molto grosso, onde abbastanza alte e lunghe, con cresta che si frange in spruzzi. Il trasporto di schiuma è continuo. Si rompono i rami degli alberi. Altezza media delle onde da 4 a 6 metri.

9 - Burrasca forte · Velocità vento 41/47 nodi - 75/88 km/h. Mare molto grosso, onde alte, massiccio trasporto di schiuma, visibilità ostacolata dagli spruzzi. Oggetti e tegole asportati. Altezza media delle onde da 4 a 6 m.

10 - Burrasca fortissima · Velocità vento 48/55 nodi - 89/102 km/h. Mare tempestoso, onde molto alte e rovesciate in avanti, visibilità scarsa. Alberi sradicati o schiantati, danni ai fabbricati. Altezza media delle onde da 6 a 9 metri."

Denuncia di sinistro

Le denunce di sinistro vanno indirizzate alla Segreteria Generale dell'A.R.I., che ne curerà l'inoltro alla Compagnia, previa verifica della posizione associativa del denunciante.

La denuncia del sinistro va fatta immediatamente e, comunque, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne è venuto a conoscenza (art. 1913 Codice Civile).

E' di tutta evidenza che si suggerisce ai Colleghi Soci di essere puntuali e tempestivi nel rinnovo della quota sociale (31 dicembre), perchè, in mancanza di tanto, si corre il serio rischio, nella denegata ipotesi di sinistro, di trovarsi non garantiti dalla Compagnia. Tale raccomandazione va fatta anche alle Sezioni presso le quali il Socio dovesse effettuare il versamento della quota. Il ritardo nell'invio delle stesse potrebbe comportare serie conseguenze per il Socio stesso.

Raccomandiamo, altresì, ai Soci che, nello stilare la denuncia, evitino di adoperare "termini catastrofici", quali: "Vento di inaudita violenza; vento che superava i 140 km orari; fortunale di eccezionale violenza; e termini di questo genere.

Copia integrale della Polizza, degli Allegati e delle Appendici potrà essere richiesta alla Segreteria Generale A.R.I.